Quando sciopera il dirigente. Comunicazioni e adempimenti

In previsione dello sciopero del 14 febbraio può essere utile richiamare alcuni adempimenti riguardanti il dirigente che intende aderire alla giornata di astensione dal lavoro. Della volontà di adesione occorre anzitutto dare comunicazione al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Non esistono tassative disposizioni che fissino in modo esplicito i tempi entro cui la comunicazione va data, ma questi possono essere desunti considerando altri elementi che vanno ricompresi nella comunicazione stessa. In essa infatti il dirigente deve fornire altresì indicazioni su chi sarà tenuto a sostituirlo nella giornata in cui si astiene dal lavoro, indicando le funzioni essenziali di direzione per cui viene conferita delega limitatamente al giorno dello sciopero.
Il riferimento, pur nel mutato contesto che nel frattempo è venuto a determinarsi, è **all'allegato al CCNL del 25 maggio 1999**, che definisce le regole di comportamento nel comparto scuola in attuazione della legge 146/1990.
Il testo richiamato - che resta al momento l'ultimo e unico a cui riferirsi – prevede infatti che in caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza siano svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio. Oggi non è possibile prendere in considerazione la figura del docente vicario, non più esistente, pertanto il dirigente scolastico potrà individuare come incaricato di svolgere le funzioni delegate uno dei suoi collaboratori o, quale *extrema ratio*, il docente più anziano in servizio. In sostanza, si tratta di rileggere l'allegato al CCNL del 1999 alla luce di un quadro normativo profondamente rinnovato: dal momento che la funzione dirigenziale non è delegabile in quanto tale, il dirigente, come è specificamente previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. È in questo senso, pertanto, che va collocata la modalità di esercizio della delega di funzioni da conferire in caso di astensione dal lavoro, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 146/1990.